

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 2238-A cost. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	28
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo) .....	36
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) .....	41
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.**

**C. 2238-A cost.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che l'articolo unico della proposta di legge costituzionale in esame modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, laddove dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, prevedendo che questo sia eletto « su base circoscrizionale ». Tanto considerato, preso atto del contenuto del provvedimento in esame e del rango costituzionale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**C. 243 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo da trasmettere nel termine di sette giorni.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che non sono ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del competente Ministero dell'interno.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per**

**la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

**C. 1870 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, poiché è ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa, fermo restando che è sempre in corso l'interlocuzione tra quest'ultimo Dicastero e quello dell'economia e delle finanze al fine di giungere alla risoluzione delle questioni problematiche dal punto di vista finanziario riconducibili a talune disposizioni del testo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, preso atto degli aggiornamenti testé resi dalla rappresentante del Governo circa il lavoro istruttorio in corso, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), dalle quali emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante

la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di sette giorni.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C. 1650 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 17, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame recante interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, prevede l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio, al cui interno sono costituiti l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente e il Comitato di tre assaggiatori esperti (articoli 3 e 15). Evi-

denzia, altresì, che ai soggetti che partecipano ai tre organismi istituendo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, specifica che le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene che, al fine di suffragare tale assunzione di neutralità, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a verificare che le funzioni dei predetti organismi e quelle degli uffici ministeriali di supporto possano effettivamente essere espletate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'istituzione di marchi per la certificazione di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, sia da parte delle regioni che da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un marchio unico di qualità (articolo 5), non ha osservazioni da formulare in quanto la previsione è di carattere facoltativo e dunque le amministrazioni interessate potranno darvi corso solo qualora sussistano le pertinenti disponibilità.

Riguardo al compito attribuito alle regioni di sviluppare altri due Centri per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, previsto all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma è espressa in termini di facoltà e che l'intervento deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa la previsione del finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinati al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie (articolo 7), non ha osservazioni da formulare dal momento

che l'onere è individuato in termini di limiti di spesa.

Sugli interventi previsti dagli articoli 8 e 10 non ha osservazioni da formulare in quanto le norme presentano carattere programmatico e facoltativo, e sono comunque assistite da una clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo agli interventi di valorizzazione della filiera castanicola ritenuti prioritari ai sensi dell'articolo 9 nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati sullo sviluppo rurale [Piano di sviluppo rurale (PSR) e Piano Strategico], osserva che in linea generale tale previsione è volta all'individuazione di priorità nel quadro di risorse già destinate a spesa in base alla legislazione vigente e pertanto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale indicazione non incida su interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

Sugli articoli 11 e 12 non ha nulla da osservare, in considerazione del carattere ordinamentale delle relative previsioni.

Circa i contributi previsti all'articolo 13, non ha osservazioni da formulare in quanto gli stessi sono posti a valere sul Fondo per la promozione della filiera castanicola che costituisce limite di spesa e gli stessi risultano comprimibili e rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Circa i compiti di vigilanza e repressione previsti dall'articolo 14, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se le amministrazioni interessate possano farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 16 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti modalità:

quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, osserva preliminarmente che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, andrebbe aggiornata al 2022 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Inoltre, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che gli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e la concessione di un contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, possano effettivamente considerarsi spese in conto capitale, posto che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione di risorse della stessa natura, ossia quelle contenute nel fondo speciale di conto capitale del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Infine, segnala che sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, sia quello di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativi al bilancio triennale 2022-2024, non recano le disponibilità occorrenti per far fronte agli oneri ad essi imputati. Infatti, attualmente, l'accantonamento di parte corrente presenta disponibilità pari a 7,8 milioni di euro per il 2022, 3,6 milioni di euro per il 2023 e 20,6 milioni di euro per il 2024, mentre quello di conto capitale reca una disponibilità pari a 2,2 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023 e 45 milioni di euro per il 2024.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), dalla quale emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quattordici giorni.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.**

**C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari ed i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Rammenta che durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche, indi, nel passare all'esame delle modifiche in quella sede introdotte considerate dalle relazioni tecniche, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 5, 6 e 8, recanti, rispettivamente, Registro pubblico telematico, sanzioni e disposizioni finanziarie, non formula osservazioni, considerato che talune delle integrazioni introdotte dal Senato sono volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato ed altre modificano, in modo parziale, disposizioni considerate prive di effetti finanziari e riferibili ad attività svolte da soggetti privati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 – come modificato nel corso dell'esame al Senato su avviso conforme del Governo – fa fronte agli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente », di cui al medesimo articolo 5, tramite le seguenti modalità:

quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

quanto a 50.413 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al triennio 2022-2024.

In proposito, ricorda che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo trasmesso dalla Camera l'8 aprile 2019 sono state volte, da un lato, ad aggiornare – in considerazione del protrarsi dell'*iter* legislativo – la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, dall'altro, ad imputare parte degli oneri stessi alle risorse di cui al citato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché porli integralmente a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.

Tanto premesso, in merito alla prima modalità di copertura rammenta che, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della

legge di contabilità pubblica, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, ferma restando la coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

In tale quadro, fa presente che nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte, quanto a quelle di parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084 e, quanto a quelle in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, e che gli stessi per l'anno 2022 recano uno stanziamento pari – rispettivamente – ad euro 19.450.753 e ad euro 6.500.000.

Ciò posto, come è dato ricavare da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, oggetto di riduzione dovrebbe essere, nello specifico, il Fondo di parte corrente del Ministero della salute alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal suddetto riaccertamento, giacché sul capitolo 1084 per l'anno 2022 risulta accantonato in conto competenza, in vista dell'approvazione definitiva di provvedimenti non ancora divenuti legge, quale è quello in esame, proprio l'importo di 300.000 euro. Ferma restando, a suo parere, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva che, sotto il profilo meramente testuale, al comma 9 dell'articolo 5 sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, essendo quest'ultima una norma di carattere essenzialmente procedurale, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.

Ciò stante, considerato che le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse stesse, al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di non introdurre modifiche al testo, posto che le stesse avrebbero comunque carattere meramente formale. Su tale aspetto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla seconda modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Con riguardo all'articolo 8, fa presente che lo stesso reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che – ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, di cui si è in precedenza detto – le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni svolte dal relatore, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente », per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute. Rammenta che, ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere riscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima

legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In tale quadro, nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000.

Precisa, in proposito, che sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato per l'anno 2022 in conto competenza un importo di 300.000 euro proprio in vista dell'approvazione del presente provvedimento.

Tanto considerato, conviene circa il fatto che al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.

Tuttavia, poiché le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni già assunti a valere sulle risorse stesse, ritiene opportuno, anche al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche avrebbero comunque carattere meramente formale.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;

nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000;

sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato, in conto competenza, per l'anno 2022 un importo di 300.000 euro in vista dell'approvazione del presente provvedimento;

al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato;

poiché, tuttavia, le risorse utilizzate risultano di parte corrente, disponibili e libere da impegni già assunti, appare opportuno, anche al fine di evitare un'ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche sarebbero comunque di carattere meramente formale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 29421 del 23/02/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO VI

Rif. Prot. Entrata n. 21265/2022

Rif. nota

All' Ufficio Legislativo Economia  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.:

Ufficio del Coordinamento Legislativo  
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.itAll' Ufficio Legislativo Finanze  
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 2493 concernente "Disciplina del volo da diporto e sportivo" nuovo testo.

È stato esaminato il Testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, dei DDL 2493 e 2804.

Dal disegno di legge si desumono diverse attività a carico dell'Aero Club d'Italia, dell'Enac e, in materia di accertamento dell'illecito amministrativo, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, specificatamente individuate dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 8 e dall'articolo 11. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, prevede espressamente che l'Aero Club d'Italia istituisca una Commissione permanente per la sicurezza del volo.

Posto che l'Aero Club d'Italia non è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, si deduce che dall'attuazione delle disposizioni inerenti all'ente non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, è necessario che la relazione tecnica espliciti eventuali *impatti finanziari negativi sulla finanza pubblica, anche in ragione dell'eventuale incremento di attività poste a carico dell'Enac e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, non sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Si segnala inoltre quanto segue:

**Articolo 10 (Sanzioni amministrative):** l'articolo in esame reca la revisione della disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia, attualmente contenuta nell'articolo 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106, della quale l'articolo 15 della proposta di legge in rassegna prevede l'abrogazione.

Al riguardo, è necessario che sia predisposta apposita relazione tecnica che consenta di verificare come le modifiche introdotte dall'articolo in rassegna non determinino variazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui trattasi rispetto al regime vigente, atteso che – ove non si tratti di sanzioni già riassegnate o devolute per finalità di spesa, ovvero all'Ente accertatore – si determinerebbero riflessi sfavorevoli sul gettito riveniente dalle predette sanzioni.

**Articolo 11 (Accertamento dell'illecito amministrativo):** il comma 3 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al riguardo, si segnala che la norma sembrerebbe finalizzata a disporre la riassegnazione dei suddetti proventi a favore dell'Aero Club d'Italia.

In proposito, sembra utile evidenziare che il vigente articolo 4 della citata legge n. 106/1985 prevede che “l'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17” della predetta legge n. 689/1981 – vale a dire, l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione – è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

*Ciò posto, si ritiene necessario che la relazione tecnica fornisca utili informazioni al riguardo al fine di evitare impatti finanziari negativi sulla finanza pubblica; sul punto, si rinvia a quanto specificamente precisato in relazione all'articolo 10.*

**Articolo 12 (sanzioni interdittive) comma 4:** prevede che le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati ai sensi della medesima, debbano essere irrogate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Al riguardo si rappresenta che tra le competenze statutarie dell'AeCI non figurano poteri sanzionatori e che tale attività, qualora attribuita all'AeCI, potrebbe interferire e sovrapporsi con quella istituzionale dell'ENAC.


Inoltre, nel caso in cui le norme contenute nella proposta legislativa oggetto d'esame siano effettivamente neutrali sul piano finanziario, occorrerà inserire nel corpo del testo la “*Clausola di invarianza finanziaria*”, nei termini che seguono:

“ART. X

1. *Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*

2. *“Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



MEF - RGS - Prot. 46953 del 24/03/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VI

Rif. Prot. Entrata n. 42877/2022

Rif. nota

All' All' Ufficio Legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)e, p.c.: All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)All' Ufficio Legislativo Finanze  
[legislativo.finanze@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.finanze@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: A.C. 2493 e abb. concernente "*Disciplina del volo da diporto e sportivo*" – elementi di risposta al Dossier di MIMS e Ministero della difesa.

È stato esaminato il Dossier elaborato dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati inerente alla proposta di legge di cui all'oggetto.

Al riguardo, nel ribadire quanto già rappresentato con nota 29491 del 23 febbraio 2022 si fa presente, in merito al dossier, quanto segue.

Il Servizio bilancio della Camera rileva che con il decreto in esame vengono previsti una serie di adempimenti in capo all'Aero Club d'Italia (soggetto non ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato), nonché in capo ad altri soggetti pubblici (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ENAC, Aeronautica militare e Ministero della difesa, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.).

Con successiva comunicazione, pervenuta per le vie brevi, il MIMS fa presente che tutti gli adempimenti previsti dal progetto di legge da parte delle amministrazioni pubbliche saranno svolti con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

*Al riguardo si prende atto di quanto affermato dal MIMS e si richiede che, nella relazione tecnica, vengano fornite ulteriori informazioni di dettaglio circa le risorse disponibili presenti a*

*legislazione vigente negli stati di previsione che saranno utilizzate per gli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento.*

Con riferimento all'Aero Club d'Italia, il Servizio bilancio richiede l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, posti a carico del predetto Ente, siano compatibili con gli equilibri di bilancio dello stesso. La documentazione pervenuta non aggiunge nulla in merito.

*Al riguardo si concorda con la richiesta del Servizio bilancio e si rinvia agli elementi informativi che, in proposito, potranno essere forniti dal MIMS.*

Con riguardo all'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo, con il compito di favorire la cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione, di cooperare nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati, il Servizio bilancio richiede chiarimenti inerenti alle spese per il funzionamento di questa Commissione e se le stesse gravino esclusivamente sull'Aero Club d'Italia, ovvero comportino anche spese a carico di amministrazioni pubbliche come ad esempio per eventuali rimborsi spese o emolumenti in caso di partecipazione di funzionari pubblici. La documentazione aggiuntiva pervenuta dal MIMS evidenzia che la partecipazione di funzionari alla Commissione non comporta oneri né a carico del MIMS né dell'ENAC e, quindi, si ritiene sussista la sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

*Al riguardo nel prendere atto di quanto evidenziato, si ribadisce la necessità che la relazione tecnica espliciti tale sostenibilità con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente che verranno utilizzate a tale scopo.*

Con riguardo all'irrogazione delle sanzioni il Servizio bilancio richiede la conferma che l'attribuzione delle stesse all'Aero Club d'Italia non comporti il venir meno di entrate eventualmente già attribuite e già scontate nei bilanci di soggetti appartenenti alla P.A.


*Al riguardo si rimanda al medesimo Ente ribadendo quanto già espresso precedentemente riguardo alla necessità di redigere apposita relazione tecnica che consenta di verificare come le modifiche introdotte dall'articolo in rassegna non comportino variazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui trattasi rispetto al regime vigente, atteso che – ove non si tratti di sanzioni già riassegnate o devolute per finalità di spesa, ovvero all'Ente accertatore – si determinerebbero riflessi sfavorevoli sul gettito riveniente dalle predette sanzioni.*

Per quanto concerne le ulteriori proposte del Ministero della difesa, di cui alla nota prot. n. 12326 del 16 marzo u.s., riguardanti talune integrazioni al testo unificato e, in particolare, all' art. 6 (Regolamento per gli aeromobili per VDS provvisti di motore) e all'art. 7 (Limitazioni alle attività di

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente .

volò), non si hanno osservazioni da formulare salvo l'armonizzazione e il coordinamento delle medesime con l'ultimo testo approvato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 46157 del 23/03/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr.  
Rif. prot. entrata nr. 34076/2022  
Allegati:  
Risposta a Nota del

**OGGETTO: AC 1650 - Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. Nuovo testo.**

Si fa riferimento al nuovo testo del provvedimento in oggetto (C. 1650, C. 175, C. 2957, C. 3153 e C. 3282), predisposto a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 2 marzo u.s. e pervenuto, per le vie brevi, in data 3 marzo 2022.

Al riguardo, nel rinviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché alla PCM – Dipartimento politiche europee per i profili di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di stato, si ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che dia conto degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione, al fine di poter esprimere una compiuta valutazione.

In particolare, la relazione tecnica deve fornire elementi per la **quantificazione degli oneri** che scaturiscono dalle seguenti disposizioni al fine di verificare la congruità degli stessi in relazione alle finalità ivi previste.

**Articolo 3 (Tavolo di filiera per la frutta in guscio)**

Si prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un Tavolo di filiera per la frutta in guscio, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. Il **comma 2** descrive la composizione dell'istituendo organismo.

Al **comma 3** si prevede che ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si prevede che nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

Al **comma 5** si prevede che gli esperti del richiamato Osservatorio sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Al **comma 6** è previsto che le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

*Al riguardo, si segnala la mancanza dell'indicazione della sede presso cui opererebbe il richiamato Tavolo. Sul punto, andrebbero riportati, sia nel testo e sia nella RT, opportuni dettagli.*

*Si segnala altresì un refuso nella denominazione dell'Osservatorio che nei commi 4 e 5 non coincide. Pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, sarebbe opportuno sostituire le parole "Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente" con le seguenti "I membri dell'Osservatorio statico, economico e di mercato permanente".*

*Inoltre, con riferimento all'espressa esclusione degli oneri di partecipazione ai citati organismi, la relazione tecnica richiesta andrà allineata alla disposizione in esame.*

*La relazione tecnica dovrà altresì fornire dimostrazione della neutralità finanziaria della previsione di cui al richiamato comma 6, relativa alle attività di supporto e di segreteria al Tavolo, e di cui all'articolo 4, relative alla predisposizione del Piano di settore della filiera castanicola.*

#### **Articolo 4 (Piano di settore della filiera castanicola)**

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, che individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno,

*Si ritiene necessario acquisire elementi di dettaglio recanti dimostrazione della neutralità finanziaria relativa alla predisposizione del Piano di settore della filiera castanicola.*

**Articolo 5 (Qualità della produzione e dei Marchi)**

Al **comma 1** viene previsto che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

*Al riguardo, atteso che dette attività sembrano essere configurate come facoltative dal testo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

*Al riguardo, si evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo e, pertanto, sono suscettibili di comportare oneri privi di copertura finanziaria. Al fine di escludere effetti andrebbe, pertanto, prevista apposita clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:*

*“All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

**Articolo 6 (Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno)**

Si dispone, al **comma 1**, che, al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il castagno, ubicato nella regione Piemonte, le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate a sviluppare almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno *Castanea sativa Mill.*

*Al riguardo, si osserva che la costituzione ed il funzionamento dei Centri previsti dalla disposizione in esame sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci delle Regioni non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. Si ravvisa, pertanto, la necessità di una apposita Relazione tecnica a corredo del provvedimento che confermi l’invarianza finanziaria e consenta di verificare la sussistenza delle risorse disponibili per l’attuazione delle attività previste ed escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci regionali.*

**Articolo 7 (Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)**

Il **comma 1** autorizza, per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

*Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di acquisire la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che scaturiscono dalla disposizione al fine di verificare la congruità della quantificazione in relazione alle finalità della disposizione. Si evidenzia inoltre che andrebbe aggiornato l'anno di decorrenza degli oneri tenuto conto che si fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato.*

Il **comma 2** prevede che, per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari nel settore castanicolo, è concesso al CREA un contributo di euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2021.

*Al riguardo, si evidenzia che andrebbe aggiornato l'anno di decorrenza degli oneri tenuto conto che si fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato. Relativamente agli oneri è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica con la dimostrazione della spesa di conto capitale riferita ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale e per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché quella di parte corrente riferita alla manutenzione del citato inventario facendo presente che non possono sussistere oneri di conto capitale a decorrere. Si rinvia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

#### **Articolo 8 (Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura).**

Al comma 3 si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, possa sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

*Si chiede la predisposizione di apposita relazione tecnica che fornisca elementi a supporto dell'asserita neutralità finanziaria e che chiarisca se risulti possibile dare attuazione alla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo in tal caso elementi di dettaglio in ordine alle risorse da destinare allo scopo.*

#### **Articolo 10 (Formazione operatori).**

La proposta prevede, al **comma 1**, la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, di individuare con proprio decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

*Al riguardo, il possibile inserimento all'interno dei percorsi formativi superiori di materie legate al mondo della castanicoltura è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.*

*In proposito, si evidenzia che la specificità delle tematiche di insegnamento nell'ambito dell'istituendo percorso di studi richiederà il reclutamento di personale docente con competenze specialistiche. Benché il comma 5 del predetto articolo specifichi come l'attuazione delle misure ivi prevista avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, è necessario acquisire relazione tecnico finanziaria che fornisca maggiori elementi di dettaglio e assicuri della possibile realizzazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.*

Il **comma 2** prevede la possibilità di promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

*Al riguardo, occorre acquisire apposita relazione tecnica che dia dimostrazione della sostenibilità della predetta clausola di invarianza finanziaria.*

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, possa coinvolgere i centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali, prevedendosi inoltre al comma 4, l'estensione di detti progetti anche al settore del turismo e del marketing agroalimentare.

*Al riguardo, la genericità della proposta non consente una compiuta valutazione sull'assetto strutturale dei progetti pilota e l'assenza della relazione tecnico-finanziaria non permette di individuare la numerosità dei progetti da attivare complessivamente sull'intero territorio nazionale, né è possibile determinare un effettivo coinvolgimento del personale scolastico con conseguente quantificazione dei relativi oneri. Si rappresenta, quindi, la necessità di acquisire la relazione tecnico-finanziaria che fornisca i necessari elementi di dettaglio utili per una compiuta valutazione e che dia effettiva dimostrazione della realizzabilità dei progetti di cui ai commi 3 e 4 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

*Tanto premesso, si esprime **parere contrario**.*

**Articolo 13 (Fondo per la promozione della filiera castanicola)**

Prevede l'istituzione nello stato di previsione del Mipaaf di un fondo con una dotazione pari ad euro 8 milioni per il 2021 e euro 10 milioni a decorrere dal 2022 destinato alla concessione di contributi alle aziende che operano nel settore castanicolo per l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra produzione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del castagno che costituiscono limite massimo di spesa.

Al riparto del Fondo si provvede con decreto MIPAAF entro il 30 aprile di ogni anno.

*Al riguardo, si segnala che la proposta deve essere modificata prevedendo, eventualmente, l'istituzione del fondo decorrere dal 2022. Relativamente alla copertura finanziaria proposta si rinvia alle osservazioni sull'articolo 16.*

*Ciò premesso con riferimento al comma 2, si segnala che deve essere meglio precisata la natura del contributo da concedere alle aziende castanicole (contributo a fondo perduto/credito di imposta ecc.) nonché il loro trattamento contabile e fiscale.*

*Andrebbe, altresì, chiarita la procedura di assegnazione dei contributi anche in relazione a quanto disposto al comma 3 (leggi 5) nella parte in cui dispone che le regioni destinatarie delle risorse disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi.*

*A tale fine si evidenzia, infatti, che il decreto di riparto del Fondo di cui al **comma 4** non prevede l'individuazione dei criteri con i quali le regioni beneficiarie delle risorse debbano procedere all'assegnazione dei contributi in favore delle aziende castanicole e, pertanto, lo stesso deve essere opportunamente integrato.*

*Inoltre, per il decreto di riparto del Fondo, è necessario prevedere l'acquisizione del concerto del MEF e del MISE (comma 4).*

*Infine, con riferimento al comma 3, si fa presente che la dotazione del Fondo deve essere rideterminata prevedendo oneri a decorrere dall'anno in corso, non potendosi prevedere oneri retroattivi.*

*A titolo collaborativo, si segnala che i commi dopo il comma 4 devono essere rinumerati in quanto nell'attuale versione non procedono in maniera progressiva.*

*Si rinvia al Dipartimento per le politiche europee per la valutazione della compatibilità delle misure in oggetto con la normativa europea in materia di aiuti Stato.*

**Articolo 14 (Controlli e sanzioni).**

Il Comma 2 prevede che per lo svolgimento dei controlli le regioni possano avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, in particolare del

Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare oltreché della polizia provinciale.

*Al riguardo, si rappresenta che il suddetto avvalimento è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura, per i quali, in assenza di relazione tecnica, allo stato si esprime parere contrario.*

*Relativamente all'apparato sanzionatorio previsto dai commi da 3 a 4, si osserva che le sanzioni di cui si prevede l'istituzione sembrano qualificarsi come fattispecie sanzionatorie (cd. sanzioni amministrative) nuove, rispetto alle quali, tuttavia, non si comprende il rapporto con sanzioni pecuniarie – di natura amministrativa o penale – astrattamente comminabili per fattispecie, eventualmente, anche di carattere più generale, ma già previste a legislazione vigente (l.v.) in relazione a condotte valutabili (nella sussistenza degli altri presupposti eventualmente previsti dalla legge) quali ipotesi di distrazione di risorse e contributi pubblici rispetto alle finalità normativamente previste. Al riguardo, occorre relazione tecnica del Ministero della Giustizia, oltre che del Mipaaf, che accerti la novità delle sanzioni di cui trattasi e la non sovrapponibilità delle stesse ad altre misure sanzionatorie esistenti e potenzialmente incidenti sui medesimi comportamenti, per le quali non sia prevista a l.v., la riassegnazione a finalità di spesa, al fine di verificare che non possano determinarsi effetti di sostituzione, con possibili minori entrate per il bilancio statale.*

*Ciò premesso, si evidenzia sin d'ora che va escluso che l'introito delle sanzioni di che trattasi, quand'anche venga escluso il predetto carattere oneroso, possa costituire copertura finanziaria idonea delle attività di vigilanza previste dal medesimo articolo, atteso che la natura eventuale degli introiti da sanzioni esclude che le stesse possano essere utilizzate a copertura di funzioni stabilmente previste, onde non alimentare richieste di stanziamenti finalizzati a mantenere la spesa storica.*

#### **Articolo 15 (Comitato di assaggio tipologie commerciali di castagne)**

**Comma 1:** al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.

**Comma 2:** ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati.

Si prevede altresì che alle funzioni di supporto e di segreteria per l'istituendo organismo, saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

